



MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 INTEGRATO AI SENSI DELLA L. 190/2012

– AGGIORNAMENTO 2019 –

Testo coordinato del modello approvato negli anni precedenti e da ultimo rivisto e aggiornato con provvedimento del Presidente del 22/01/2020.

Introduzione e coordinamento normativo.

A partire dalla metà degli anni '90, sull'onda delle riforme cd. Bassanini e di un più generale favore culturale nei confronti di un'azione pubblica che mutuasse strumenti (ed efficienza) dai modelli organizzativi privatistici, anche le pubbliche amministrazioni locali hanno progressivamente superato la linea di demarcazione tra pubblico e privato e hanno affidato compiti via via più estesi a soggetti giuridici di origine privatistica.

Accanto alle forme societarie, che le leggi Bassanini sostanzialmente hanno costretto ad adottare per la gestione dei servizi industriali, per le attività meno impegnative economicamente, ma spesso non meno complesse, comuni e province hanno "scoperto" gli istituti del libro I del codice civile, fondazioni e associazioni riconosciute e non, ai quali sono stati affidati soprattutto servizi culturali ed educativi nella speranza, via via andata delusa di poter in questo modo aggirare le rigide discipline pubblicistiche in materia di assunzioni, diritto del lavoro e appalti.

Nel secondo decennio del secolo, il vento culturale è però radicalmente cambiato: l'apertura ai nuovi modelli organizzativi privatistici era coincisa con la riforma del Titolo V della Costituzione che aveva portato in dote agli enti locali un radicale allentamento dei controlli con la conseguenza che i maggiori ambiti di autonomia non erano stati sempre utilizzati per il meglio e si è assistito al proliferare di società, fondazioni e associazioni non corrispondenti ad effettive esigenze istituzionali. La crisi economica e i suoi riflessi sulla finanza pubblica hanno fatto il resto, orientando così il legislatore verso un atteggiamento molto meno favorevole nei confronti di soggetti formalmente privati, ma alimentati da risorse pubbliche e gestiti, di fatto, come articolazioni della pubblica amministrazione. Ha finito quindi per prevalere un atteggiamento "sostanzialistico" che guarda più all'effettiva natura degli enti, prescindendo, almeno in parte, dalla loro forma giuridica.

Il percorso, appena descritto in poche parole, è stato in realtà ben più complesso in quanto si voleva evitare di gettare, come recita un famoso proverbio, l'acqua del bagno con il bambino dentro. Gli istituti privatistici avevano in effetti dimostrato di avere significative potenzialità, ad esempio, nella gestione dei rapporti di lavoro, potendo mettere in campo una flessibilità ignota al lavoro pubblico. Si trattava quindi di trovare soluzioni adeguate che consentissero di garantire la correttezza dell'utilizzo di risorse pubbliche, l'imparziale accesso agli impieghi, la trasparenza amministrativa, l'adozione di adeguate misure di prevenzione della corruzione senza compromettere i vantaggi di una gestione economica e funzionale declinata secondo modelli privatistici.

L'introduzione a partire dalla legge 190/2012 di una specifica disciplina anticorruzione rivolta alle pubbliche amministrazioni ha posto il problema della sua applicazione a soggetti, come le società a controllo o partecipazione pubblica o gli enti privati (associazioni e fondazioni), che possono avere una composizione pubblico-privata mista e per i quali occorre individuare criteri adeguati a definirne il livello di "pubblicità" e quindi la misura dell'applicazione di una disciplina nata per le pubbliche amministrazioni.

Questo lavoro è stato svolto prima dalla Deliberazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, poi fissato normativamente con le modifiche apportate alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs.

97/2012 e infine chiarito definitivamente con la deliberazione ANAC n. 1134/2017 che ha integrato e sostituito al precedente 8/2015.

In primo luogo sono state meglio definite, all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 le diverse tipologie di soggetti, precisando a quali condizioni le società e gli enti di diritto privato possano essere assoggettati alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza e, in secondo luogo, sono state individuate le puntuali modalità che si applicano loro.

In particolare, Pro.diGio., associazione riconosciuta, presenta le caratteristiche definite al comma 2 lett. c) del citato art. 2-bis – ovvero enti “con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni” - e pertanto:

- a) in materia di trasparenza, ai sensi del medesimo comma 2, si applicano integralmente le disposizioni del d.lgs. 33/2013, per quanto compatibili;
- b) in materia di anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis della legge 190/2012, è tenuta all'adozione delle misure di cui al d.lgs. 231/2001, integrate con quelle di prevenzione della corruzione.

La norma quindi estende a soggetti che di norma non hanno fini di lucro l'adozione del cd. modello organizzativo 231, previsto per le imprese e la cui finalità, come si vedrà meglio più avanti, è quella di contrastare i comportamenti illeciti dei dirigenti o comunque degli appartenenti all'organizzazione aziendale, sottoponendo l'Associazione stessa a sanzioni amministrative ogni volta che venga accertato che il comportamento penalmente rilevante è stato attuato nel suo interesse, salvo non sia in grado di dimostrare di esserne estranea e di aver adottato e presidiato procedure organizzative e norme comportamentali in grado di contrastare efficacemente questi comportamenti. Il decreto 231 si muove nell'ambito del diritto comune dell'impresa privata, alla quale l'ente privato in controllo pubblico viene assimilata sotto questo profilo, pur avendo specificità che rendono non sempre immediata l'applicazione della norma.

D'altra parte, in quanto gestore di risorse pubbliche a fini istituzionali pubblici, l'Associazione è assoggettata alle previsioni della normativa introdotta dalla l. 190/2012 con l'obiettivo di prevenire i fenomeni corruttivi e pertanto il modello 231 deve essere integrato tenendo conto dei fattori sensibili propri di un'amministrazione pubblica, in particolare sotto tre profili:

- a) committente di lavori e di forniture di beni e servizi;
 - b) fonte di provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica (che hanno quali sempre un risvolto economico);
 - c) datore di lavoro pubblico;
- tutti ambiti soggetti a rischi di corruzione.

La strategia di prevenzione introdotta dalla legge 190 è analoga a quella disciplinata dal decreto 231/2001 pur avendo un diverso oggetto: è il modello della responsabilizzazione o come si usa dire dell'*accountability*: la singola amministrazione, impresa o ente debbono adottare strumenti efficaci

di analisi e contenimento del rischio e regole comportamentali. L'obiettivo è quello di superare la logica dell'adempimento rendendo l'attività di prevenzione nello stesso tempo più flessibile e più impegnativa perché non vengono individuati obblighi puntuali astratti dai singoli contesti, ma l'analisi dei rischi. La scelta delle contromisure e, in caso di evento negativo, la dimostrazione di aver adottato un'adeguata prevenzione restano ai capo agli enti stessi.

L'esito sanzionatorio è però significativamente diverso: mentre nel caso dell'accertamento di reati commessi nell'interesse dell'impresa e in assenza di validi strumenti di contrasto, la sanzione, di natura amministrativa, ricade direttamente sull'impresa, l'accertamento giudiziale di reati di natura corruttiva comporta responsabilità disciplinare ed erariale in capo al responsabile della prevenzione che non abbia adottato e diligentemente gestito gli strumenti di contrasto previsti dalla normativa.

Il documento che segue contiene dunque nella Parte Prima il modello organizzativo ex decreto 231, sia nei contenuti generali che in quelli speciali dedicati alle singole fattispecie rilevanti di reato; la Parte Seconda presenta invece le integrazioni richieste dall'art. 1 comma 2-bis della legge 190/2012, come modificata dal d.lgs. 97/2016 e dalla deliberazione ANAC 1134/2017.

La redazione del modello organizzativo che segue merita, infine, un'ultima considerazione, preliminare. Il d.lgs. 231/2001 è stato pensato dal legislatore in riferimento alle realtà aziendali, spesso di notevoli dimensioni, nelle quali anche a differenza della piccola impresa, la deterrenza determinata dalla responsabilità penale può risultare inadeguata nel frenare comportamenti illeciti che, data la complessità dell'organizzazione, possono essere colpiti con difficoltà e con scarse conseguenze sull'azienda stessa. Si tratta inoltre, di soggetti commerciali il cui legittimo e necessario scopo è quello di massimizzare il profitto mediante il confronto competitivo alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato e quindi talvolta tentati di cercare scorciatoie anche al di fuori della legalità. E' evidente allora che l'estensione di un modello di prevenzione pensato per soggetti commerciali, spesso di dimensione significativa, a enti non profit, che utilizzano risorse pubbliche per finalità pubbliche, e spesso di dimensioni assai modeste, come il caso di Pro.di.Gio., rappresenta una soluzione semplice per il legislatore, ma decisamente "fuori scala" rispetto ai destinatari. Ciò non significa che tali organizzazioni siano immuni da rischi, ma che sono per lo più assenti le classiche motivazioni che inducono a comportamenti illeciti nelle imprese profit perché funzionali all'incremento dei ricavi e alla diminuzione dei costi (ad es. pratiche commerciali illecite, trattamenti di dati non autorizzati a fini commerciali, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, evasione ed elusione fiscale), mentre i rischi effettivi in questa tipologia di organizzazioni sono piuttosto analoghi a quelli propri degli enti pubblici.

Per questa ragione, il modello ex d.lgs. 231/2001 viene predisposto tenendo conto tanto di questa peculiarità, quanto delle ridotte dimensioni dell'Associazione.

Il modello è organizzato in tre distinte sezioni. La prima, parte generale, illustra natura e attività dell'organizzazione e definisce i profili generali della prevenzione; nella seconda, parte speciale, vengono analizzati in dettaglio i rischi collegati alle singole fattispecie di reato ritenute rilevanti; la

terza, infine, presenta le integrazioni in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla l. 190/2012.

SEZIONE PRIMA
PARTE GENERALE
ORGANIZZAZIONE - ATTIVITA' – PREVENZIONE GENERALE DEI REATI

1. Il quadro normativo.

Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (d’ora innanzi semplicemente “decreto”) ha profondamente innovato in materia di responsabilità d’impresa prevedendo, diversamente dal passato, che le condotte penalmente rilevanti adottate dai dirigenti o da altro soggetto funzionalmente legato all’impresa, si riflettano su di essa, generando una specifica responsabilità amministrativa con la conseguente irrogazione di specifiche sanzioni. La novità, già anticipata per via interpretativa dall’ANAC con la richiamata deliberazione 8/2015, introdotta dall’41 c. 1 lett. b) d.lgs. 97/2016 che ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 1 della l- 190/2012, è stata l’estensione di questa disciplina anche a soggetti non commerciali e non imprenditoriali, quali le persone giuridiche private di cui al Libro I del Codice civile.

Benché la responsabilità penale resti strettamente personale e addebitabile solo alle persone fisiche responsabili dei comportamenti illegali, per la prima volta l’azione di un’impresa – società o ente pubblico economico – che trae interesse da tali condotte viene assoggetta direttamente a sanzioni amministrative che neutralizzino e il vantaggio conseguito e ne penalizzino l’attività.

Il decreto in sostanza introduce sanzioni amministrative di varia natura e portata come conseguenza del compimento di reati da parte di soggetti collegati all’impresa e nel suo vantaggio o interesse.

Salvo non abbiano agito per esclusivo interesse proprio o di terzi, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Nel primo caso, l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel secondo caso, invece l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In altri termini, nel primo caso, l'onere della prova a carico dell'impresa è piuttosto alto dovendo di fatto dimostrare di essere estranea al compimento del fatto illecito.

Il decreto individua poi le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive, consistenti in limitazioni, anche definitive alla possibilità di svolgere l'attività di impresa;
- c) la confisca del prezzo frutto del reato;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Condizione necessaria, ma non sufficiente quindi, volta ad evitare addebiti amministrativi, è quindi l'adozione da parte dell'impresa di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati nel suo interesse da parte di soggetti ad essa legata. Tali modelli organizzativi devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Natura, attività e organizzazione dell'Associazione Pro.di.Gio.

L'Associazione Pro.di.Gio.: Progetti di Giovani (d'ora innanzi Pro.di.Gio.) è un'associazione di diritto privato costituita con atto pubblico Rep. n. 22230 e Raccolta n. 3786 e registrato a Reggio Emilia il 31 marzo 2013 tra i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Novellara e Poviglio, cui si sono successivamente aggiunti i comuni di Guastalla, Luzzara, Fabbrico, Gualtieri, Unione Comuni Pianura Reggiana, Boretto, Unione Terra di Mezzo, Unione Comuni Bassa Reggiana e Brescello; l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con provvedimento regionale del 05/10/2004 n. 530 dell'Ordine Registro Regionale.

Lo statuto associativo è stato modificato con verbale dell'Assemblea dei soci del 28/09/2017;

Lo statuto assegna all'associazione finalità di tipo culturale, educativo e ricreativo a favore dei giovani con la possibilità di adottare tutte le iniziative coerenti con tali finalità: in concreto dalla sua fondazione Pro.di.Gio. si è impegnata in particolare nelle seguenti attività: educazione, istruzione e formazione, qualificazione del tempo libero, promozione del volontariato giovanile e di forme di partecipazione, prevenzione/contrasto delle dipendenze e del disagio e lotta all'inclusione sociale.

Per quanto riguarda le attività e l'organizzazione di Pro.di.Gio., lo statuto prevede:

1. all'art. 5 che l'Associazione Pro.di.Gio. possa svolgere le seguenti attività:

- lo studio e la ricerca nell'area di interesse su indicazione o a domanda degli enti associati e dei vari soggetti pubblici o privati di riferimento;
- la condivisione e lo scambio di esperienze, progetti, buone prassi, in particolare tra gli enti associati;
- l'informazione e la documentazione riferita alle opportunità legislative ed alle esperienze esistenti a livello regionale, nazionale, europeo, anche attraverso il collegamento a banche dati;
- l'attuazione delle politiche europee, anche attraverso la diffusione delle esperienze più avanzate in Europa nel campo delle politiche giovanili;
- la formazione dei "formatori", degli operatori, dei volontari delle associazioni, dei responsabili tecnici e politici degli Enti Locali;
- la progettazione di interventi nelle aree indicate;
- la promozione di strategie di progettazione partecipata che coinvolgono il terzo settore, le istituzioni del territorio e la società civile, anche attraverso la costituzione di organismi consultivi appositi che riuniscono le principali realtà operanti in ogni territorio comunale nel campo delle politiche giovanili;
- la consulenza sull'attuazione degli interventi progettati, la supervisione ed eventualmente la gestione diretta di tali interventi;
- il monitoraggio e la valutazione di processo e di risultato sui progetti in corso di attuazione;
- la promozione delle proprie attività mediante l'organizzazione di riunioni, seminari, convegni, giornate di studio, iniziative editoriali, ecc...;
- lo svolgimento di servizi nell'ambito delle materie sopra indicate a favore dei soci e di terzi;

2. all'art. 12 definisce l'organizzazione dell'Associazione Pro.di.Gio. prevedendo che sono organi associativi:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il Presidente

3. all'art. 13 definisce le seguenti competenze dell'Assemblea generale dei soci:

L'Assemblea dei soci esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Associazione ed in particolare:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente
- nomina il Direttore e il Comitato di Direzione tecnica;
- approva i regolamenti associativi;
- delibera sulle domande d'ingresso di nuovi Soci;

- approva i principali atti di gestione e programmazione predisposti dal Direttore in collaborazione col Comitato di Direzione: il rendiconto consuntivo dell'anno precedente con l'allegata relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno successivo (che comprende l'ammontare delle quote associative) ed il programma annuale delle attività;
- delibera la costituzione o partecipazione a enti, società e agli altri organismi con finalità analoghe al presente statuto o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- l'assunzione di prestiti, mutui ipotecari, l'emissione o l'ottenimento di fondi da titoli di solidarietà sociale di cui all'art. 29 del D.lgs. 460/1997;
- l'accettazione di lasciti e donazioni o l'acquisto o l'alienazione di immobili;
- adotta in ogni caso tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

4. all'art. 14 prevede che compete al Presidente:

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è competente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori e delle sedute, e viene eletto dalla stessa.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere determinazioni di competenza dell'Assemblea, salvo l'obbligo di sottoporle alla cognizione di quest'ultima nella prima seduta successiva per la necessaria ratifica.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente dell'Assemblea dei Soci e o, in sua sostituzione, al Vicepresidente.

5. all'art. 15 introduce le figure del direttore, cui è affidata la gestione operativa e finanziaria dell'associazione nell'ambito degli indirizzi impartiti dall'assemblea; il direttore può avvalersi di un comitato di direzione; attualmente costituito dai funzionari nominati dai Sindaci.

6. all'art. 16, ai fini di garantire il controllo analogo di cui all'art. 5 del d.lgs. 50/2016, si introduce il Comitato di indirizzo, in corso di costituzione che svolge i seguenti compiti:

- Indirizza l'Associazione rispetto agli obiettivi sia economici che qualitativi che essa deve perseguire;
- Verifica l'attuazione da parte dell'Associazione delle normative sia pubblicistiche che private ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Vigila sul corretto operato dell'Associazione con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie;
- Relaziona sullo stato di attuazione del piano di trasparenza e del piano anticorruzione all'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio consuntivo;

In concreto, l'Associazione Pro.di.Gio. che presenta un totale valore della produzione nel 2019 pari ad euro 949.792,28 ha un'organizzazione estremamente "leggera", così sintetizzabile:

- organi di governo, i cui componenti non percepiscono indennità o compensi, composta da Assemblea Generale dei soci e Presidente;
- un Direttore a tempo indeterminato e parziale;
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato;
- n. 1 dipendente a tempo determinato;

3. La responsabilità dell'associazione.

In applicazione del decreto, l'Associazione, come sopra descritta, può essere chiamata a rispondere in via amministrativa solo in relazione alle fattispecie di reato indicate nel decreto stesso elencate, in particolare, ai seguenti articoli:

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter. Reati societari

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-sexies Abusi di mercato

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 25-undecies. Reati ambientali.

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Benché tutte le fattispecie di reato indicate ai citati articoli del decreto siano astrattamente ascrivibili a potenziali comportamenti di membri dell'organizzazione, è opportuno individuare le fattispecie che di reato in cui più concretamente possono presentarsi rischi di comportamento illecito tenuto conto:

- dell'attività, della dimensione e dell'organizzazione di Pro.di.Gio.;
- della circostanza rilevante che le risorse impiegate dall'associazione sono di provenienza pubblica.

Tenuto conto di ciò, si può ritenere che i rischi effettivi di comportamenti illeciti possano essere ricondotti essenzialmente alle seguenti fattispecie, che verranno sottoposti successivamente ad un'analisi di maggior dettaglio:

- a) reati contro la pubblica amministrazione (art. 24¹ e 25²);
- b) reati in materia informatica e in materia di illecito trattamento dei dati (art. 24-bis³);
- c) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies⁴)

¹ **Art. 24.** *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, lettere c), d) ed e).

² **Art. 25** *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* ⁽¹⁰⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. ⁽¹¹⁾

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

³ **Art. 24-bis.** *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. ⁽⁸⁾

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'*articolo 24 del presente decreto* per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9*, comma 2, lettere c), d) ed e).

⁴ **Art. 25-quinquies.** *Delitti contro la personalità individuale.*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

d) reati in materia di violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori (art. 25-septies⁵).

4. L'Organismo di vigilanza

L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità a due condizioni: quando adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati e quando affidi il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV"). L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di propria competenza godendo di "autonomi poteri di iniziativa e controllo", ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/01.

All'organismo di vigilanza competono i compiti descritti nella tabella che segue.

Funzione	Compiti operativi
Vigilanza sull'effettività del Modello 231, ossia sulla osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilanza sulla corretta ed effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella Parte generale del Modello 231, in raccordo con le altre strutture di controllo aziendali; 2. Vigilanza sulla corretta ed effettiva attuazione dei sistemi di prevenzione e controllo specifici disciplinati nelle Parti speciali del Modello 231, in raccordo con le altre strutture di controllo aziendali; 3. Controllo della regolare tenuta della documentazione organizzativa richiesta dal Modello; 4. Svolgimento di indagini interne, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nell'ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

⁵ **Art. 25-septies** *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla *legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore a sei mesi.

	<p>5. Segnalazione tempestiva al Consiglio di amministrazione in merito alle violazioni del Modello e i mancati adeguamenti da parte dei responsabili aziendali alle prescrizioni indicate dall'OdV;</p> <p>6. Coordinamento con il Direttore e i Direttori di Area per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di questi ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo provvedimento disciplinare.</p>
Verifica dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti	<p>1. Formulazione di valutazioni in merito alla funzionalità del Modello nel prevenire i reati, a seguito dell'attività di vigilanza svolta;</p> <p>2. Analisi e verifica dell'adeguatezza del Modello, in relazione alle evoluzioni normative, organizzative e alle best practice</p>
Formulazione di proposte per l'aggiornamento del Modello	Formulazione, al Consiglio di amministrazione, di proposte di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello a seguito delle attività di vigilanza effettuate, in relazione ai cambiamenti della struttura aziendale e alle trasformazioni del funzionamento organizzativo ovvero in seguito all'evoluzione della normativa di riferimento
Promozione della conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari	<p>1. Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure di formazione sulle tematiche sensibili ai fine del D.Lgs. 231/01, definite secondo le modalità disciplinate nella Parte generale del Modello 231;</p> <p>2. Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo;</p> <p>3. Formulazione di proposte in merito a definizione di programmi mirati di formazione e di comunicazione interna aventi a tema indicazioni e processi conseguenti al D. Lgs. 231/2001, promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ad Amministratori, Direttori di area, Responsabili di ambito e di servizio, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori e Fornitori riguardo agli elementi salienti del D.Lgs. 231/01, alle procedure e protocolli previsti dal Modello, ai vincoli e disposizioni stabilite dal Codice Etico.</p>

L'Organismo di Vigilanza:

a) ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo;

b) deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello

L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza costituisce una specifica criticità in considerazione delle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Associazione, anche tenuto conto, come già evidenziato, del livello relativamente modesto di rischio cui essa è sottoposta.

La medesima problematica si pone in riferimento all'individuazione e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che costituisce un obbligo ribadito dalla determinazione ANAC 8/2015.

La richiamata deliberazione ANAC 1134/2017 ha purtroppo modificato il precedente orientamento che consentiva di incardinare nello stesso soggetto le funzioni di RDP e OdV prevedendone l'incompatibilità; benché tale recente orientamento possa considerarsi discutibile in relazione alle organizzazioni di modesta dimensione, appare inopportuno disattenderlo, per cui vien invece favorevolmente valutata la soluzione di attribuire le funzioni di OdV al Comitato di Indirizzo e controllo, considerato il ruolo che lo statuto gli attribuisce. In alternativa, considerato l'interesse dei Comuni e delle Unioni soci a garantire l'integrità dell'Associazione e la contestuale esigenza di contenerne i costi operativi, si reputa che l'individuazione dell'ODV possa avvenire anche tra il personale dell'Unione o dei Comuni membri in possesso di adeguate competenze.

5. Il sistema sanzionatorio

5.1 Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art. 7, quarto comma, lettera b) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo, ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'associazione.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello Organizzativo, nonché di tutti i protocolli e procedure di Pro.di.Gio. volti a disciplinare l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice disciplinare sono infatti assunte dall'associazione in piena autonomia.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Disciplinare, e il suo comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'associazione.

I soggetti sotto elencati sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui alla parte speciale e al Codice Etico di Pro.di.Gio., dal momento della sua approvazione. Nelle more si applica il Codice disciplinare per i dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013.

5.2 Destinatari e criteri di applicazione

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- tutti i lavoratori dipendenti dell'Associazione Pro.di.Gio.;
- il Direttore;
- gli Amministratori;
- i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con Pro.di.Gio.;

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate;
- la posizione funzionale occupata.

Il sistema disciplinare è reso dall'associazione disponibile alla conoscenza dei suoi destinatari.

5.3 Misure nei confronti dei Dipendenti

Le violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello Organizzativo da parte dei dipendenti di Pro.di.Gio. costituiscono illeciti disciplinari.

Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alle normative vigenti e al contratto di lavoro applicato.

La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, è quella prevista dal Contratto applicato.

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Direttore.

5.4 Misure nei confronti del Direttore

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Direttore, l'adozione dei provvedimenti disciplinari e delle relative sanzioni, in conformità con il CCNL e la legislazione vigente di riferimento è competenza del Presidente.

5.6 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Presidente, l'Organismo di Vigilanza

informa nel merito l'Assemblea associativa, affinché provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

5.7 Misure nei confronti dei Collaboratori, dei Partner e dei Fornitori

La violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice disciplinare, fino all'adozione del Codice etico, da parte di Collaboratori, Partner e Fornitori dell'Associazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e può eventualmente portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni all'Associazione, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'Associazione stessa.

Ogni violazione messa in atto da parte di Collaboratori, Partner e Fornitori dell'Associazione, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono e al Direttore mediante sintetica relazione scritta.

SEZIONE SECONDA

PARTE SPECIALE

I REATI RILEVANTI E LE CONTROMISURE

La seconda parte elenca i reati in cui anche solo astrattamente potrebbero essere coinvolti dirigenti, amministratori e dipendenti di prodigio.

Ad eccezione del primo capitolo dedicato ai reati contro la pubblica amministrazione, sono state individuate anche ipotesi di reato che presentano tenuto conto della natura, attività e organizzazione di Pro.di.Gio. un livello di rischio molto modesto, per lo meno per quanto si riferisce a illeciti commessi non nell'interesse personale, ma in quello dell'Associazione.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

Per **Pubblica Amministrazione** si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Pubblici Ufficiali sono nominati "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". La norma precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

La **pubblica funzione amministrativa**, si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare:

- il *potere deliberativo* è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica.

Sono quindi Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione;

- il *potere autoritativo* si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare 'concessioni' ai privati. In questo caso Pubblico Ufficiale chi è preposto ad esercitare tale potere.

- il *potere certificativo* consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

Incaricati di un Pubblico Servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", cioè "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata

dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In questo caso, non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un'attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi. In tale ruolo possono essere riconosciuti i dipendenti dell'Associazione nello svolgimento dei servizi loro affidati dai comuni soci.

Reato

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria posizione o del proprio potere,
- la costrizione o l'induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, il responsabile unico del procedimento (RUP) o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche l'Associazione Pro.di.Gio..
- In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Associazione, o per l'assegnazione di incarichi, il Direttore o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche Pro.di.Gio..
- In occasione della richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, potrebbe verificarsi che un operatore dell'Associazione induca l'utente o un suo familiare a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche l'Associazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Procedure per gare d'appalto o acquisizione di forniture
- Procedure di selezione per l'acquisizione di personale o per l'assegnazione di incarichi
- Procedura per la richiesta di dote a favore di un cittadino.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Impiegati amministrativi e gestionali
- Commissari per le gare d'appalto e selezioni del personale e per l'assegnazione di incarichi
- Responsabili, e operatori incaricati della richiesta delle doti.

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico e nel Codice disciplinare
 - Rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 *Codice dei contratti pubblici* e normativa correlata.
- *Protocolli da integrare*
 - Predisposizione di dichiarazione-tipo, da firmare a cura delle figure nominate come commissari di gare o selezioni, che impegna al pieno rispetto del Codice Etico dell'Associazione.

Reati

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da sei a venti anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

· In svariate attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori di Pro.di.Gio., in quanto incaricati di pubblico servizio, è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Associazione.

· referenti di Prodigio potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

· Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto del pubblico servizio affidato a Pro.di.Gio..

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

· Tutte le funzioni.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico e nel Codice disciplinare.
- Predisposizione di un *Regolamento per la ricerca e selezione del personale*.
- Rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 *Codice dei contratti pubblici* e normativa correlata.

Reati

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati sono:

- il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo).
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

· In svariate attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori di Pro.di.Gio., in quanto incaricati di pubblico servizio, è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria

funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Associazione.

· referenti di Pro.di.Gio. potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

· Tutte le funzioni

Attività/Processi organizzativi sensibili

· Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto del pubblico servizio affidato a Pro.di.Gio.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

· Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico e nel Codice disciplinare.
- Predisposizione di un *Regolamento per la ricerca e selezione del personale*.
- Rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 *Codice dei contratti pubblici* e normativa correlata.
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali da parte del Revisore Unico dei Conti.
- Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive.

Reato

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2. *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
3. *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4. *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità*

europee;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa fattispecie non costituisce un'area di rischio di reato per Pro.di.Gio., poiché i suoi responsabili ed operatori non hanno rapporti diretti con le figure previste dall'articolo.

Reati

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato

sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.
-

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell'articolo 640 c.p. ; viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

· Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di altra PA, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di EP, potrebbe accadere che soggetti che collaborano o sono in contatto con Prodigio rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà, appoggiandosi nella realizzazione di tale azione alla struttura di Prodigio .

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico e disciplinare.
 - Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001)

Reati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con*

abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e palesemente armato;*

3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater

c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.

La sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3).

- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- l'ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Referenti di Pro.di.Gio. potrebbero introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o permanere contro la volontà dell'amministratore del sistema, oppure acquisire, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole

chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento dell'Associazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

· Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

· Tutte le funzioni ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- E' previsto un sistema di censimento della strumentazione assegnata ad ogni dipendente che viene regolarmente aggiornato. Per ciascuna strumentazione è altresì prevista l'assegnazione di una password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici dell'Associazione.

3. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01)

Reati

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per

via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono le stesse dei due articoli precedenti, con la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni.

Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessita, o mediante promessa o dazione di somme

di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati non costituiscono delle reali aree di rischio **all'interno dell'Associazione**.

Tuttavia essa intende esplicitare l'obbligo per tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto nel corso dell'attività professionale ed in particolare i destinatari dei servizi e degli interventi, ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Quindi:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda **l'esterno dell'Associazione**, vale a dire i soggetti collaboratori esterni ed i fornitori, si prevede di inserire all'interno di ciascun contratto, convenzione o documentazione formale che regola i rapporti fra le parti l'impegno esplicito da parte del partner.

In termini generali, viene perseguito il pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza dei lavoratori.

4. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001)

Reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 15 anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di lesioni di una o più persone unite, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

La lesione personale è **grave** (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un
- organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel contesto e negli ambienti di lavoro in cui Pro.di.Gio. opera

Attività/Processi organizzativi sensibili

- sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla Legge 81/2008. In ogni caso, in relazione all'oggetto sociale e alla natura delle attività svolte, i Processi che vengono individuati come maggiormente sensibili e prioritari sono collegati all'inserimento di tirocinanti in contesti di lavoro esterni a Pro.di.Gio..

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente

- Direttore
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Protocolli di controllo specifici

· *Protocolli già in essere:*

- Pro.di.Gio. possiede il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** così come previsto D.Lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo. Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno di Pro.di.Gio., nella quale sono specificati:

- ✓ la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,
- ✓ la descrizione delle attività presenti,
- ✓ l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,
- ✓ l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione,
- ✓ la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,
- ✓ l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori,

- Pro.di.Gio. promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)** che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Il presente documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso la sede di Pro.di.Gio. tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa per lavori ricevuti in appalto.

5. REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/2001)⁶

Reato

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

⁶ Paragrafo inserito con l'Aggiornamento 2019.

- il rilascio di dichiarazioni mendaci da parte di un dipendente, che potrebbe astenersene, su richiesta di un collega o di un superiore;
- con la finalità:
 - di condizionare l'accertamento di fatti inerenti l'attività dell'Associazione;
 - di porre immotivatamente e senza fondamento persone interne o esterne all'Associazione in buona o cattiva luce.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In sede di indagine dell'autorità giudiziaria o di contenzioso innanzi alla stessa, dirigenti o dipendenti dell'azienda potrebbero indurre altri dirigenti o dipendenti a modificare o non rilasciare dichiarazioni o a modificare le stesse, al fine di occultare o attenuare la gravità di situazioni sfavorevoli all'Associazione stessa.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che venga coinvolta nell'attività della magistratura o della polizia giudiziaria.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che vengano interessate dall'attività della magistratura o della polizia giudiziaria.

Protocolli di controllo specifici

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
 - l'amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori, dirigenti o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
 - qualora egli riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro o di altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico);

4. REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES DEL D. LGS. 231/2001)⁷

Reato

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- Diffondere idee fondate su presupposti di inferiorità o superiorità razziale
- Adottare direttamente o indurre altri ad adottare comportamenti discriminatori, anche in forma violenta, in relazione all'appartenente etnica, culturale o religiosa;
- con la finalità:
 - di danneggiare direttamente le persone appartenenti a differente etnia o credo politico o religioso;
 - di diffondere una cultura fondata sulla discriminazione razziale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio

Tutta l'attività svolta dall'Associazione nella realizzazione delle progettualità si fonda su principi di non discriminazione sotto tutti i profili indicati dalla Costituzione e patrimonio culturale e operativo del sistema educativo e sociale dei Comuni e delle Unioni soci di Pro.di.Gio.

⁷ Paragrafo inserito con l'Aggiornamento 2019.

Qualunque comportamento o affermazione espressione di una visione discriminatoria, anche in relazione all'origine etnica degli utenti, dei famigliari o dei dipendenti dell'azienda costituirebbe una grave violazione del codice etico aziendale, una violazione dei suoi principi e valori e un danno alla sua immagine.

Non è pertanto ipotizzabile che un tale reato possa essere commesso da un dirigente o un dipendente a favore dell'Associazione.

PARTE TERZA

LE INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA L. 190/2012

Le integrazioni ai sensi della L. 190/2012 al modello di organizzazione aziendale previsto dal decreto 231/2001 seguono i contenuti indicati dal par. 2 della richiamata deliberazione ANAC n. 8/2015.

1. Responsabile della prevenzione della sicurezza.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con provvedimento dell'Assemblea dei Soci in data 02/11/2015 nella figura del direttore generale dr. Lauro Menozzi.

2. L'individuazione delle aree di rischio

In attuazione del PNA 2019, che introduce nuove modalità di analisi del rischio corruttivo, la tabella contenuta nell'Allegato 1, presenta le risultanze della valutazione del rischio e delle contromisure minime relativamente ai procedimenti gestiti dall'Associazione; tenuto conto che, comunque, l'attività dell'Associazione è essenzialmente concentrata nel settore educativo, si ritiene necessario confermare l'analisi di maggior dettaglio, già in precedenza proposta, relativa alle aree maggiormente esposte a rischi corruttivi:

- a) forniture di beni e servizi;
- b) selezione del personale;
- c) procedure di ammissione ai servizi.

La tabella illustra gli strumenti di contenimento del rischio fatti propri da Prodigio e che costituiscono il contenuto più rilevante di questa seconda parte.

Area di rischio	Misure preventive
Forniture di beni e servizi	a) Applicazione del Codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016 b) Pubblicizzazione degli atti di spesa c) Formazione in materia di acquisizione di beni e servizi
Selezione del personale.	a) Adozione di un regolamento in materia di procedure di assunzione; b) Standardizzazione delle procedure di assunzione. c) Ampia pubblicità delle varie fasi della procedura di assunzione, con particolare riguardo ad avvisi, nomina commissione, esiti; forme di partecipazione degli interessati. d) Puntuale verifica di eventuali incompatibilità dei membri delle commissioni di selezione. e) Individuazione dei membri delle commissioni di selezione

	<p>con riferimento a criteri di professionalità.</p> <p>f) Formazione in materia di accesso alle dipendenze di enti pubblici.</p>
<p>Procedure di ammissione ai servizi</p>	<p>a) Applicazione di norme regolamentari approvate dagli enti soci, prive di spazi discrezionali</p> <p>b) Pubblicizzazione degli atti finali</p>

3. Sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli è dato dall'insieme delle misure previste dal presente piano.

4. Codice di comportamento

Come anticipato, obiettivo del presente Modello organizzativo è la definizione di un Codice etico che risulti adeguato alle specificità dell'Associazione; nel frattempo essa fa proprio il Codice disciplinare dei pubblici dipendenti, in quanto applicabile, di cui al D. P. R. 62/2013.

5. Trasparenza. Piano per la trasparenza e l'integrità⁸

All'Associazione Pro.di.Gio. ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 33/2013, si applica integralmente il d.lgs. 33/2013. In relazione alla specifica natura delle proprie attività, sulla base della tabella allegata al citato decreto, Pro.di.Gio. pubblica i dati e i documenti contenuti previsti dalla disciplina di legge.

Nel corso dell'anno 2018 è stata effettuata una completa revisione della sezione Amministrazione trasparente che ha conseguito l'obiettivo di una sostanziale adeguamento alle previsioni di legge.

Sul sito è disponibile la modulistica per l'accesso civico ordinario e generalizzato e il registro per l'accesso.

6. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.

Agli incarichi di amministratore e dirigenziali di Pro.di.Gio. si applicano integralmente le norme di cui al d.lgs. 39/2013. Oltre che agli organi di controllo degli enti cui eventualmente compete la nomina, gli schemi dei provvedimenti sono sottoposti all'organo di controllo di cui al precedente par. 2 che rilascia parere preventivo.

Inoltre, per dare piena attuazione a quanto sopra è previsto che:

a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità e inconferibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli avvisi per l'attribuzione degli stessi;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza,

⁸ Paragrafo inserito con l'Aggiornamento 2019

eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

In applicazione di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, che vieta l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, Pro.di.Gio. garantisce che:

- a) negli avvisi o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

8. Formazione

L'Associazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza coincidente con il Comitato di indirizzo, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'Associazione e sulle norme comportamentali".

9. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)⁹.

La legge 179/2017 ha recentemente modificato il d.lgs. 165/2001, innovando la disciplina in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Il comma 5 del novellato art. 54-bis prevede che l'ANAC adotti Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, prevedendo, al comma successivo importanti sanzioni in caso di mancato adeguamento.

Recentemente ANAC ha reso disponibile in open source, l'applicativo on line che consente al dipendente di segnalare ipotesi di illeciti mantenendo, per un certo periodo, l'anonimato. L'installazione di questo applicativo e la sua disponibilità per i dipendenti dell'AS costituisce obiettivo del primo semestre del 2019.

⁹ Paragrafo sostituito con l'Aggiornamento 2019

10. Individuazione del RASA

Come richiesto nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20/12/2017, si l'Azienda ha individuato il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) nella figura del direttore, dr. Lauro Menozzi.

11. Rotazione o misure alternative

L'Associazione ha una sola figura dirigenziale, il direttore, pertanto la misura della rotazione non è concretamente applicabile per le figure dirigenziali; la misura è, però, concretamente attuata nella composizione delle commissioni di concorso e di gara.